

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/Cf (2003/2004)

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

| | |
|-------------------------|--------------|
| Dott. Pasquale de LISE | - Presidente |
| Avv. Salvatore CATALANO | - Componente |
| Prof. Piero SANDULLI | - Componente |
| Prof. Mario SANINO | - Componente |
| Prof. Mario SERIO | - Componente |
| Prof. Silvio TRAVERSA | - Componente |
| Avv. Mario VALITUTTI | - Componente |

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 18 dicembre 2003, ha adottato, tra le altre, le seguenti decisioni le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:

1. PARERE INTERPRETATIVO DEGLI ARTT. 14 E 17 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUESITI DIVERSI FORMULATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, CONCERNENTI LE MODALITA' PER SCONTARE LE SQUALIFICHE IRROGATE A CALCIATORI

La Corte è stata investita, su richiesta del Segretario federale, cui era stata trasmessa analogo istanza da parte del Presidente della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto e del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, dell'interpretazione delle norme di cui agli artt. 14, comma 10.1, e 17, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quesiti formulati dallo stesso titolare della Commissione Disciplinare.

In particolare, i dubbi sollevati riguardano le modalità di espiazione di una ampia tipologia di squalifiche, relative sia a gare del Campionato Juniores (tanto per l'ipotesi di calciatore fuori quota che per quella di atleta in quota) che a gare del Campionato Allievi.

Il primo quesito riguarda la possibilità di utilizzare nelle gare domenicali della prima squadra

il calciatore partecipante al Campionato Juniores (tanto in quota che fuori quota) che, squalificato in tale competizione, abbia scontato la sanzione nella gara del turno successivo di quest'ultima, disputatasi il sabato precedente.

La risposta è senz'altro affermativa, alla luce del principio (ripetutamente sancito da questa Corte: vedi, da ultimo, Com. Uff. n. 13/Cf della stagione sportiva 2002/2003) secondo cui la sanzione della squalifica va espiata lungo il lasso temporale in cui si disputano le gare ufficiali della squadra di appartenenza del calciatore nell'ambito della medesima competizione in cui è stata posta in essere la condotta punita, con la conseguente piena liceità dello schieramento del calciatore in successiva gara di diversa competizione.

Il secondo, il terzo ed il quarto quesito possono essere riuniti, data la loro attitudine a ricevere risposta unitaria.

L'oggetto dei quesiti in parola riguarda, in sostanza, l'ipotesi di una squalifica inflitta in una data stagione sportiva (sia nel Campionato Juniores che in quello Allievi) e non scontata nella stessa: ci si chiede in quale gara di campionato della stagione successiva debba essere espiata la sanzione, e ciò con riferimento alla triplice ipotesi di squalifica: a) di calciatore fuori quota; b) di calciatore originariamente in quota, che, però, nella stagione successiva non rientri più nei limiti di età fissati per la categoria Juniores; c) di calciatore partecipante originariamente al Campionato Allievi, che nella stagione successiva ecceda i limiti di età fissati per la categoria.

La risposta deve essere nel senso della necessità che la pena inflitta al calciatore sia dallo stesso effettivamente scontata nella stagione successiva, nella squadra di sua militanza, ed in gare omogenee (e, quindi, tipologicamente corrispondenti) a quelle nelle quali era maturata la condotta punita. Poiché il principio di effettività deve ritenersi, nella prospettiva della efficacia deterrente delle sanzioni sportive, valore fondante dell'ordinamento federale, la sua applicazione va mantenuta ferma anche nell'ipotesi che – per ragioni soggettive od oggettive, legate, cioè, tanto al trasferimento del calciatore che alla mutata appartenenza della sua società rispetto al campionato originario – non sia possibile individuare nella stagione successiva gare omogenee nel senso prima indicato. Ed infatti deve tenersi conto che le norme sanzionatorie dell'ordinamento federale vanno interpretate ed applicate nel senso che producano un qualche effetto piuttosto che nessuno, come avverrebbe se si consentisse alla eterogeneità delle gare della stagione successiva rispetto a quella della stagione precedente da cui trasse origine la squalifica di fungere da strumento di pratica elusione della pena e, quindi, di frustra-

zione delle finalità, sia afflittiva che deterrente, che la norma federale assegna al sistema sanzionatorio (eventualità, questa, lucidamente illustrata con preoccupazione nella richiesta di parere promossa dal Presidente della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto).

La conseguenza diretta di questo processo ermeneutico è, pertanto, che - qualora non ricorra, per le ragioni anzidette, il carattere di omogeneità tra la gara del passato incriminata e gare attuali - la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza del calciatore. L'unico, intuitivo limite alla operatività di tale principio, in perfetta coerenza con quanto già affermato da questa Corte (vedi Com. Uff. n.5/Cf della stagione 2000/2001), è quello della separatezza tra gare di campionato e gare di coppa: rispetto ad esse - per le ragioni analiticamente enunciate nel parere di questa Corte da ultimo citato - il criterio di effettività della pena deve ragionevolmente cedere alla logica garantista che permea di sé la pronuncia in esame, dalla quale non v'è, ne è stato prospettato, motivo di discostarsi nella presente sede.

E' innegabile, comunque, che sarebbe auspicabile un intervento riformatore della normativa federale, rivolto a rendere più immediato e perspicuo il coordinamento tra i vari profili di questa complessa materia e ad assorbire i possibili spazi di perplessità.

L'ultimo ed articolato quesito ha ad oggetto la fattispecie di squalifica irrogata, e non scontata nella stagione precedente, con riferimento a gare di Coppa Italia relative a calciatori che nella stagione successiva militino in squadre che disputano il corrispondente trofeo regionale; alla Corte viene anche chiesto di pronunciare il proprio parere con riferimento all'ipotesi inversa rispetto a quella appena descritta.

Ancora una volta la risposta al quesito va individuata attraverso il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte (ed in particolare al parere citato per ultimo), alla cui stregua, ai fini dell'esecuzione delle sanzioni inflitte in gare di Coppa Italia, è ben possibile l'allargamento del rispettivo ambito di applicazione, con la conseguente espiazione anche in competizioni di Coppa organizzate da Lega diversa da quella cui apparteneva la società al momento della relativa irrogazione. Si tratta di una ulteriore, ragionevole manifestazione del principio di (concreta afflittività e di) effettività della pena, alla cui applicazione al caso concreto non v'è, ne è stata prospettata, ragione di derogare.

In conclusione, deve esprimersi il parere che, nei casi prima indicati, le squalifiche debbano scontarsi nella stagione sportiva successiva rispettivamente nelle gare delle competizioni di Coppa

delle Regioni (ove la squalifica fosse maturata in relazione a precedente gara di Coppa Italia) o di Coppa Italia (nell'ipotesi inversa di squalifica maturata in relazione a precedente gara di Coppa delle Regioni).

P.Q.M.

La Corte federale, pronunciando sui quesiti di cui in epigrafe, esprime il seguente parere:

- a) un calciatore cui è stata inflitta una giornata di squalifica nel Campionato Juniores (al quale possa aver partecipato come fuori quota ovvero in età per tale campionato) può scontare la stessa nella gara del turno successivo che si disputa nella giornata di sabato e, quindi, essere utilizzato la domenica con la prima squadra;
- b) un calciatore al quale residuano al termine della stagione sportiva una o più giornate di squalifica inflittele in una gara del Campionato Juniores (sia che vi avesse partecipato come fuori quota che se vi avesse partecipato in quota) o in una gara del Campionato Allievi, deve scontare tale squalifica nella squadra in cui milita nel campionato successivo ed in gare omogenee a quella per la quale aveva riportato la sanzione; nel caso di insussistenza di tale genere di gare, la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza, fermo restando il principio di separatezza tra gare di campionato e gare di coppa;
- c) in caso di squalifica irrogata, e non scontata, nella stagione sportiva precedente con riferimento a gare di Coppa Italia inflitte a giocatori che nella successiva stagione sportiva militano in squadre che disputano il trofeo regionale, o nel caso opposto, tali squalifiche vanno scontate nella stagione successiva rispettivamente nelle gare delle competizioni di Coppa delle Regioni o di Coppa Italia.

.....

2. QUESITI INTERPRETATIVI DEL PRESIDENTE FEDERALE, CONCERNENTI L'APPLICAZIONE, AI CALCIATORI GIA' TESSERATI PER SOCIETA' PROFESSIONISTICHE ALLA DATA, 14 MAGGIO 2002, DI ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 99 BIS DELLE N.O.I.F., ISTITUENTE IL PREMIO ALLA CARRIERA DOVUTO DALLE SO-SOCIETA' PROFESSIONISTICHE A QUELLE DELLA L.N.D. E DEL S.G.S. A SEGUITO DELL'ESORDIO DI GIOVANI CALCIATORI, ALLA CUI FORMAZIONE QUESTE HANNO CONTRIBUITO, NELLA MASSIMA SERIE O DELLA CONVOCAZIONE PER LA NAZIONALE A E UNDER 21

1. Il quesito proposto alla Corte Federale, formulato dal Presidente della Federazione, in data

28 novembre 2003, prende le mosse da una lettera, indirizzata dall'Avv. Fabio Di Cagno, Presidente della Commissione Vertenze Economiche, al Presidente Federale, contenente una richiesta relativa alla interpretazione ed alla applicazione dell'articolo 99 bis delle N.O.I.F..

Tale articolo, introdotto dal Comunicato Ufficiale n. 34/A del 14 maggio 2002 e modificato con il Comunicato Ufficiale n. 47/A del 1° agosto 2002, ha ad oggetto il premio alla carriera e così recita: "*1. Alle Società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a euro 103.291,37 (£ 200.000.000) per la formazione impartita ad un calciatore da esse precedentemente tesserato nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di Serie A; b) quando il calciatore viene convocato, con lo status di professionista nella Nazionale A o nella Nazionale Under 21.*

Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto col calciatore.

Tale compenso viene proporzionalmente ripartito, in ragione del periodo d'appartenenza, tra le società che hanno contribuito alla formazione del calciatore e deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento.

2. Tutte le controversie tra le società relative al premio di cui al precedente comma, sono devolute alla Commissione Vertenze Economiche secondo le modalità previste dagli artt. 45 e 46 del Codice di Giustizia Sportiva".

Questa Corte era stata già investita dal Presidente Federale, con nota del 18 novembre 2002, dei problemi di diritto transitorio derivanti da tale norma, priva di apposita disciplina intertemporale e, rilevata la delicatezza della questione e l'incertezza sull'effettiva portata della norma, aveva disposto la restituzione degli atti al Presidente Federale per ulteriori approfondimenti della materia (v. Com. Uff. n. 6/Cf del 29 novembre 2002).

Successivamente, al fine di risolvere la questione, la Lega Nazionale Professionisti, la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, hanno stipulato, in data 5 giugno 2003, un protocollo di intesa, che regola l'operatività di detto precetto per il periodo precedente alla data della entrata in vigore dell'articolo. Con tale protocollo i soggetti stipulanti l'ac-

cordo hanno previsto che:

"1. Il compenso di cui all'art. 99 bis delle NO.I.F. che le società di Serie A e Serie B corrispondono alle società della Lega Nazionale Dilettanti ovvero a quelle di puro Settore Giovanile, è ridotto a € 16. 000 (sedecimila) qualora i calciatori di cui al comma 1 lettera a) e lettera b) della disposizione sopra richiamata, alla data del 14 maggio 2002 siano già tesserati per la società tenuta a corrispondere il compenso.

2. Il presente protocollo d'intesa, ratificato dal Consiglio di Lega della L.N.P., dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti e dal Consiglio Direttivo del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, vincola le società associate.

3. La Lega Nazionale Professionisti, la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica intervengono presso le proprie associate affinché abbandonino le controversie già in essere presso la Commissione Vertenze Economiche aventi ad oggetto quanto disciplinato dal presente protocollo d'intesa, garantendo la definizione delle stesse nei termini e nelle modalità previsti dal medesimo accordo ".

Alla luce delle sopra richiamate precisazioni ed in base al disposto dell'accordo di intesa sottoscritto dalle parti, al fine di verificare la vincolatività di esso, ricordata anche dal punto numero 2 dell'accordo, in capo a tutti i soggetti (società ed associazioni) appartenenti alle leghe firmatarie ed al settore giovanile, è necessario verificare i poteri dei soggetti che hanno redatto e firmato il protocollo d'intesa. Alla luce del coordinato disposto del dettato degli articoli 7 e 12 dello Statuto Federale e dell'art. 1, comma 3, lettera c), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, emerge chiaramente come i firmatari del protocollo d'intesa avessero i poteri per impegnare - come hanno fatto e ricordato al punto 2 - al rispetto dell'accordo non soltanto le componenti che lo avevano sottoscritto, ma anche le singole società e/o associazioni ad esse affiliate.

Pertanto, il protocollo d'intesa deve essere considerato pienamente vincolante ed operativo d'effetti per le società appartenenti alle leghe che lo hanno sottoscritto (Lega Nazionale Professionisti e Lega Nazionale Dilettanti), nonché per quelle aderenti al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Avendo risolto positivamente il quesito proposto sub 1 rimane assorbito il quesito formulato con il numero 2 della richiesta del 28 novembre 2003 del Presidente Federale.

P.Q.M.

La Corte federale, pronunciando sui quesiti come in epigrafe formulati dal Presidente Federale, esprime il parere che il protocollo d'intesa sottoscritto in data 5 giugno 2003 sia vincolante per tutte le società della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

IL PRESIDENTE
(Dott. Pasquale de Lise)

Pubblicato in Roma il 12 gennaio 2004

IL SEGRETARIO
(Avv. Giancarlo Gentile)

IL PRESIDENTE
(Dott. Franco Carraro)